



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 23/08/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2010, n. 1806

Nota interpretativa comma 2 articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Dario Stefano, di concerto con l'Assessore all'Assetto del Territorio, Arch. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata rispettivamente dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura e dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, confermata dai Dirigenti degli stessi Uffici, dal Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura e dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

Vista la Legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 "Norme in materia di bruciatura delle stoppie", che disciplina tempi, metodi e condizioni da rispettare nella pratica della accensione e bruciatura delle stoppie sull'intero territorio regionale;

Vista la legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 che all'articolo 41 vieta la bruciatura delle stoppie tra il 1° giugno e il 31 luglio lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo le autostrade e le ferrovie rimandando alla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 15 riguardo alle modalità ed ai termini di accensione e bruciatura delle stoppie;

Vista la legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 che all'articolo 14 modifica il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 1997, n. 15, introducendo l'obbligo per i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola di "realizzare lungo il perimetro delle superfici immediatamente dopo la mietitrebbiatura una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo vegetale, per una larghezza continua e costante di almeno dieci metri", e di predisporre "una larghezza della precesa inferiore a 15 metri per i terreni i cui confini distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti";

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità", con cui viene recepito il Regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto lo standard 2.1 "Gestione delle stoppie" riportato nel Decreto sopra citato, che concede la deroga al divieto di bruciatura delle stoppie in caso di norme regionali che regolamentino tale pratica, mantenendo il divieto in ogni caso nelle aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23 febbraio 2010 attuativa del Decreto ministeriale n. 30125/2009 proposta congiuntamente dall'Assessore alle Risorse Agroalimentari e dall'Assessore all'Ecologia, la quale definisce i criteri di gestione obbligatori, le norme e gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali da rispettare da parte delle aziende agricole sul territorio regionale;

Considerato che le norme e gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, approvati con la deliberazione n. 525 del 23 febbraio 2010 sono state oggetto di consultazione con il tavolo tecnico istituzionale e sociale costituito dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole pugliesi, degli Ordini professionali, dell'Associazione Regionale Allevatori, degli Enti di gestione dei Parchi nazionali e regionali e degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, e che sono stati altresì interessati e coinvolti nella fase di revisione il Servizio Ecologia e il Servizio Programmazione Assistenza territoriale e Prevenzione, per quanto di propria competenza;

Vista la Norma 1 "Misure per la protezione del suolo" e lo standard 2.1 "Gestione delle stoppie" riportati nella deliberazione sopra citata, con cui viene disciplinata la bruciatura delle stoppie sul territorio regionale nei termini e alle condizioni stabiliti dalla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 nelle aree agricole ordinarie e dal Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 20 nelle aree individuate come SIC e ZPS ai sensi della regolamentazione comunitaria;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215, che dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2010, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000, che al comma 1 dell'articolo 7, prevede il divieto di praticare la bruciatura delle stoppie prima del 1° settembre nelle zone S.I.C. e Z.P.S, in accordo con quanto disciplinato dal regolamento regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;

Visto che il comma 2 dell'articolo 7 recita: "in considerazione delle condizioni climatiche favorevoli l'innescò degli incendi boschivi che si protraggono principalmente fino al 31 agosto" al fine di preservare l'incolumità pubblica ed il patrimonio boschivo regionale "è fatto divieto di accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1° settembre";

Considerata la necessità e l'urgenza di definire i termini e le modalità di accensione e bruciatura delle stoppie sul territorio regionale, in accordo con il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento citato in narrativa;

Acquisito il parere favorevole del Servizio Protezione Civile e del Servizio Foreste;

si propone

di dare atto che -limitatamente al comma 2 dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215 -il divieto di bruciare le stoppie e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1° settembre si intende applicato sui terreni che si trovino ad una distanza di almeno 100 metri da aree boscate, cespugliate e arborate, da zone delimitate dai Comuni come centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, da zone confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/01 e s. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, di concerto con l'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, di concerto con l'Assessore all'Assetto del Territorio;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dai Dirigenti degli Uffici e dai Dirigenti a.i. del Servizio Agricoltura e del Servizio Ecologia;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di dare atto che -limitatamente al comma 2 dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215 -il divieto di bruciare le stoppie e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1° settembre si intende applicato sui terreni che si trovino ad una distanza di almeno 100 metri da aree boscate, cespugliate e arborate, da zone delimitate dai Comuni come centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, da zone confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria.

- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di inviare copia del presente atto deliberativo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;

- di incaricare il Segretariato generale della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R: n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola